



Approvata la legge in materia di Green pass: cambiano (nuovamente) i controlli

Nella serata di ieri, la Camera dei Deputati, dopo il voto di fiducia del Senato della Repubblica, ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3363, convertendo in legge, con modificazioni, il [d.l. 127/2021](#), che impone l'obbligo di *green pass* per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

Come noto, il citato decreto legge demandava i controlli sul possesso della Certificazione Verde Covid-19 ai datori di lavoro, nel rispetto delle modalità operative adottate, delle misure stabilite con DPCM del 17 giugno 2021, nonché della normativa in materia di *privacy*.

Con la suddetta legge di conversione, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è stato precisato che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, *"i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro"*.

Conseguentemente, nonostante le rimostranze sul tema da parte del Garante nel Privacy, il Legislatore ha inteso semplificare le modalità di controllo per i datori di lavoro, consentendo ai lavoratori di consegnare autonomamente la propria Certificazione Verde e di essere esonerati dai controlli giornalieri per il restante tempo di validità.

Quanto, peraltro, ai controlli per i dipendenti somministrati, il Legislatore ha chiarito che per tale personale la verifica del rispetto delle prescrizioni è rimessa al soggetto utilizzatore, e sarà onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

Ulteriori indicazioni, inoltre, pervengono in merito al momento della verifica del *green pass* ed all'ipotesi di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in costanza di attività lavorativa; al riguardo, introducendo l'art. 9-novies al [d.l. 52/2021](#), è stato chiarito che *"Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9"*; nel predetto caso, peraltro, si potrà permanere sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Da ultimo, si segnala che con l'intervento legislativo in commento, sono state introdotte ulteriori misure in materia di personale sanitario, prevedendo in particolare una deroga alle incompatibilità previste dalla [l. 412/1991](#) e dal [d.lgs. 165/2001](#) per gli operatori sanitari di cui all'art. 1 della [l. 43/2006](#) (che include le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione).

In particolare, fino al termine dello stato di emergenza, nei confronti dei citati operatori delle professioni sanitarie non si applicheranno le incompatibilità di legge, per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore e al di fuori dell'orario di servizio, sempre che siano previamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza.

Approvata la legge in materia di Green pass- cambiano (nuovamente) i controlli